

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 26.07.2019

OGGETTO: Conferma della ricognizione, per l'anno 2019, di eventuali situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale nell'organico dell'Ente. Ulteriori determinazioni inerenti alla definizione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019 - 2021 e per l'annualità 2019.

=====
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore otto e minuti cinquanta, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti gli assessori, signori:

Cardini	Monica
Magi	Leonardo
Monnanni	Santi
Salvietti	Goinata

Presiede il sindaco del Comune, sig.ra De Palma Maria.

Partecipa il segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, d. lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile.

Richiamato l'art. 16, legge 12.11.2011, n. 183 (sostitutivo dell'art. 33, d. lgs.vo 30.03.2011 n. 165), che ha modificato l'istituto del collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, imponendo alle pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione di eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del personale in servizio, da valutare alla luce di esigenze funzionali o della situazione finanziaria dell'Ente;

Evidenziato:

- come, nei confronti delle Amministrazioni che risultino inadempienti rispetto all'obbligo predetto, scatti il divieto di procedere ad assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro, con qualsivoglia tipologia contrattuale, sotto la comminatoria della nullità degli atti eventualmente posti in essere;

- che i responsabili che non attuino le procedure previste dal novellato art. 33, d. lgs.vo n. 165/11, rispondono direttamente, in via disciplinare;

Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato, extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dall'impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli di carattere finanziario, connessi alla spesa di Personale;

Considerato come dalla disamina effettuata d'ufficio dal Responsabile del servizio Personale, sia scaturita l'insussistenza di eccedenze d'Organico, rispetto alle esigenze funzionali ed al contrario, sia emersa una situazione di carenza di Personale;

Vista la dotazione organica vigente (come da ultimo definita con propria deliberazione n. 87 del 12.07.2017, esecutiva), che contempla n. 13 posti, di cui n. 8 coperti con personale a tempo indeterminato e conseguentemente, la vacanza sostanziale risulta di n. 5 posti;

Preso atto del decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017, che disciplina il rapporto medio dipendenti - popolazione per classe demografica, dettato per gli Enti in situazione di dissesto economico, con riferimento al triennio 2017 - 2019 e dato atto che questo Ente non versa in tale condizione;

Rilevato che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della Struttura comunale, risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva, senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero di personale, anche temporaneo, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali, posto che la dotazione definita, presenta pregresse vacanze di Organico, mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni;

Dato atto come questo Consesso sia stato già chiamato ad esprimersi sul tema, giusto deliberazione n. 24 del 22.03.2019, esecutiva;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Personale, sig.ra Simona Gorelli, fra l'altro, in merito all'opportunità e necessità che questo Consesso si determini previamente sulla tematica in parola e ritenuto, per quanto dianzi esposto, che nulla osti al relativo recepimento;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Personale, sig.ra Simona Gorelli, in merito, fra l'altro, alla tematica sopra esposta, riferita all'oggetto;

2 - di dare atto, ai sensi della normativa sopra richiamata (art. 16, legge n. 183/11) ed a conferma di quanto già rilevato con la propria, sopra citata deliberazione n. 24/19, che continuano a non essere presenti dipendenti in posizione soprannumeraria né dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non risulta tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;

3 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'espletamento delle procedure connesse all'assunzione del presente deliberato.

Dopo di che,

Ricordato quanto, fra l'altro, statuito dal d. lgs.vo 30.03.2001 n. 165, in tema di definizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle linee fondamentali di organizzazione degli Uffici (art. 2); in ordine all'esercizio, da parte degli Organi di governo, delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali (art. 4); con riguardo alla facoltà delle pubbliche Amministrazioni, di assumere ogni determinazione organizzativa finalizzata ad assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2 (art. 5); in tema di programmazione (triennale ed annuale), del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica Amministrazione (art. 6, comma 4^a);

Considerato come i suddetti principi, in forza dell'art. 88, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, siano estesi anche all'ambito delle Autonomie locali;

Dato atto come:

- con proprio atto deliberativo n. 90 del 7.10.2016, esecutivo, si approvasse, in relazione al triennio 2017 - 2019, il piano delle azioni positive per le pari opportunità;

- con propria deliberazione n. 87 del 12.07.2017, esecutiva, si procedesse, da ultimo, a modificare nell'attuale consistenza numerica la dotazione organica dell'Ente;

- con separata statuizione, precedentemente adottata nel corso del presente atto deliberativo, si sia adempiuto all'obbligo (pena il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo), sancito dall'art. 33, d. lgs.vo 30.03.2001 n. 165, come sostituito dall'art. 16, legge 12.11.2011 n. 183, in relazione alla verifica

dell'insussistenza di condizioni di situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale;

Rilevato come:

- l'art. 1, comma 557, legge 27.12.2006, n. 296 preveda, in via generale, che gli Enti soggetti al c. d. patto di stabilità interno siano tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale;

- il comma 557 - quater, predetta legge n. 296/06 preveda, in particolare, il contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011 - 2013 e che, a tale riguardo, la spesa media per il Personale risulta pari ad €. 507.261,71;

Preso atto che l'art. 6, citato d. lgs.vo n. 165/01, come da ultimo modificato dall'art. 4, d. lgs.vo 25.05.2017 n. 75, introduce elementi significativi, tali da realizzare il superamento della tradizionale nozione di "dotazione organica", che si trasforma nel valore finanziario della "spesa potenziale massima sostenibile", intesa come limite invalicabile nella predisposizione del piano triennale dei fabbisogni del personale (p. t. f. p.);

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Personale, sig.ra Simona Gorelli, tesa alla ridefinizione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e conseguentemente, anche per l'anno in corso;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 9, comma 8^a, legge 28.12.2001 n. 448, il Revisore dei conti, dott. Maurizio Cerofolini, ha espresso il proprio parere (favorevole), agli atti dell'Ufficio proponente;

Tenuto conto:

- delle articolate considerazioni riportate nella proposta in esame, con riguardo alla quantificazione del limite di spesa potenziale massima, scaturente dalla dotazione organica, da ultimo approvata con la citata, propria deliberazione n. 87/17;

- del decreto del Ministero dell'Interno del 10.04.2017, adottato in ottemperanza all'art. 263, comma 2^a, d. lgs.vo n. 267/00, ai fini della determinazione della media nazionale della consistenza delle dotazioni organiche di Comuni e Province e del rapporto medio dipendenti - popolazione, per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto, di cui all'art. 259, comma 6^a, citato d. lgs.vo n. 267/00;

- del fatto che questo Ente non versa nelle predette condizioni di dissesto finanziario;

- delle conseguenti capacità assunzionali per il triennio 2019 - 2021, alla luce del fatto che la spesa di personale risultante dal p. t. f. p. è contenuta nel limite di cui al sopra citato art. 1, comma 557, legge n. 296/06 e risulta al di sotto della spesa potenziale massima;

Considerato che sarà data opportuna informazione alle organizzazioni sindacali ed all'Organismo interno di rappresentanza sindacale unitaria (r. s. u.);

Ritenuto di poter recepire e fare propria, anche in riferimento all'ulteriore tematica sopra dettagliata, la proposta come sopra formulata, con l'avvertenza della necessità di modificare le previsioni assunzionali, come di seguito specificato:

ANNO 2019

- Assunzione a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 operaio addetto alle manutenzioni - Categoria "B3";
- Assunzione a tempo determinato e part - time al 75%, di n. 1 collaboratore professionale - Categoria "B3" - Area amministrativa - Unità operativa dei servizi amministrativi;
- Assunzione a tempo determinato e part - time al 75%, ai sensi dell'art. 110, d. lgs.vo n. 267/00, di n. 1 istruttore direttivo - Categoria "D" - Area tecnica - Unità operativa dei servizi Urbanistica ed Edilizia;

ANNO 2020

L'eventualità di nuove assunzioni è demandata alla previa definizione di apposito programma triennale del fabbisogno di Personale, modificativo delle statuizioni di cui al presente atto deliberativo;

ANNO 2021

L'eventualità di nuove assunzioni è demandata alla previa definizione di apposito programma triennale del fabbisogno di Personale, modificativo delle statuizioni di cui al presente atto deliberativo;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Personale, sig.ra Simona Gorelli, in merito, fra l'altro, all'ulteriore tematica sopra esposta, riferita all'oggetto;

2 - di stabilire, sulla scorta delle rilevazioni dettagliate in allegato ed in forza delle motivazioni esposte in premessa, il recepimento dell'impianto assunzionale d'anzì riportato, conforme a quello dettagliato nella proposta esaminata, in riferimento al triennio 2019 - 2021 ed all'anno in corso;

3 - di demandare al Responsabile proponente, l'espletamento degli ulteriori adempimenti connessi alle statuizioni assunte.

93 G.C. 12/07/2019

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Marciano della Chiana, 22/07/2019

Spett.le
GIUNTA COMUNALE
= S e d e =

OGGETTO: Modificazioni al piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021.

Visto l'art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 27/12/1997 il quale prevede che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

Visto l'art. 6, comma 2 del D.lgs. 165/2001 che recita: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";

Considerato che detto art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D.lgs. 75/2017 introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, dove la stessa viene trasformata in un valore finanziario di "spesa potenziale massima sostenibile" che non può essere valicata dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" (PTFB);

Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 22/03/2019 relativa alla ricognizione per l'anno 2019 di eventuali situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale nell'organico dell'ente e alla definizione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e per l'annualità 2019;

Considerato che ad oggi non sono intercorse variazioni in merito ad eventuali situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale nell'organico dell'ente rispetto a quanto deliberato con l'atto di cui sopra;

Considerato che alla luce di quanto stabilito in merito al superamento della dotazione organica tradizionale, il limite di spesa potenziale massima che scaturisce dall'ultima dotazione organica approvata con deliberazione n. 87 del 12/07/2017 e dal personale in servizio al 01/01/2019 risulta essere il seguente:

Giuridico	Previsti n.	Coperti n.	Vacanti n.	Spesa effettiva	Spesa potenziale max
D3	1	1	0	45.445,53	45.445,53
D	3	2	1	96.384,52	104.117,95
C	5	3	2	95.916,81	157.539,31
B3	4	2	2	89.792,64	118.782,15
Totale	13	8	5	327.539,50	425.884,94

Tenuto conto che alle spese di personale della tabella sopra riportata vanno aggiunte le spese sostenute per il salario accessorio, straordinari, retribuzione di posizione e di risultato compresi gli oneri riflessi (euro 73.044,53) nonché le spese che vengono rimborsate al Comune di Lucignano, a regime, per il personale in convenzione (euro 61.603,92), ammontanti a complessivi € 134.648,45 e che pertanto il totale complessivo della spesa potenziale massima ammonta a euro 560.533,39;

Visto l'art. 263, comma 2 del Decreto lgs.vo 267/2000, il quale dispone che "con decreto a cadenza triennale, il Ministero dell'Interno individua la determinazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto, ai fini di cui all'art. 259, comma 6 del precitato decreto legislativo n. 267/2000";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017, con il quale si stabilivano i rapporti medi dipendenti – popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto per il triennio 2017/2019 (per la fascia cui appartiene questo ente 1/150);

Dato atto che il Comune di Marciano della Chiana non versa in condizioni di dissesto finanziario;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto dell'08/05/2018, pubblicate il 27/07/2018;

Ritenuto di dover prendere atto della situazione attuale dell'organico dell'ente nonché delle attuali, permanenti esigenze assunzionali;

Considerato che si può prevedere la seguente spesa effettiva durante l'anno corrente:

AREA	NUMERO	CATEGORIA	STATO	SPESA EFFETTIVA
AMMINISTRATIVA	2	D	Ruolo	73.183,95
	2	B3	Ruolo	61.509,68
	1	B3	Assunzione a tempo determinato e part-time 75%	18.039,93
TECNICA	1	D	Ruolo	45.445,53
	1	C	Ruolo	31.949,84
	1	B3	Assunzione a tempo pieno e indeterminato*	7.156,67
	1	D	Assunzione ai sensi dell'art.110 TUEL part-time 75%	5.855,35
VIGILANZA	2	C	Ruolo	63.938,62
			Totale	307.079,57

* Il DI 34/2019 ha introdotto nuovi criteri per stabilire la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato, superando il «turn-over» previsto dalla legge 208/2015, art. 1, c. 228.

L'articolo 33, comma 2, del DI 34/2019 (convertito dalla legge 58/2019), infatti, introduce un nuovo limite che non sarà più parametrato in funzione del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, ma sarà calcolato in rapporto alle entrate correnti accertate in bilancio. Ad oggi il provvedimento che attuerà tale disposizione non è ancora stato emanato. Pertanto, l'assunzione sarà effettuata previa verifica della percentuale massima di incremento di spesa possibile, rispetto alle soglie che saranno stabilite.

Tenuto conto che alle spese di personale della tabella sopra riportata vanno aggiunte le spese sostenute per il salario accessorio, straordinari, retribuzione di posizione e di risultato compresi gli oneri riflessi (per euro 95.306,77), nonché le spese che vengono rimborsate al Comune di Lucignano per il personale in convenzione (euro 70.632,40 per l'anno 2019), per totali euro 165.939,17;

Tenuto conto la spesa di personale propriamente detta comprende anche ulteriori spese riferite a:

- rimborsi spese per vigilanza per euro 2.000,00
- straordinario elettorale carico ente per euro 8.000,00
- contributi INAIL per inserimenti terapeutici per euro 83,66
- aumenti contrattuali per euro 2.398,61
- missioni per euro 862,77
- progettazioni per euro 2.800,00

Per totali 16.145,04;

Tenuto conto che dal totale complessivo delle voci di cui sopra di euro 489.163,78, ed ai fini del calcolo del limite imposto dall'art. 557 della legge 296/2006, vanno sottratte per espressa previsione normativa e giurisprudenziale voci quali diritti di rogito, aumenti contrattuali, spese per progettazioni, ecc. per euro 22.412,99 e che la spesa netta da considerare ai fini del rispetto del limite di cui sopra è di euro 466.750,79;

Considerato che la spesa di personale risultante dall'adozione di questo Piano Triennale :

- è inferiore al limite imposto dall'art. 557 della legge 296/2006 (per questo ente pari a euro 507.261,71);
- è inferiore alla spesa potenziale massima;

Richiamato l'art. 19, comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Dato atto inoltre che l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede al comma 4 che: Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

Rilevato che all'interno del CCNL 21.05.2018 non vi è alcuna indicazione esplicita a tal proposito, ma che comunque si ritiene dovuta la preventiva informazione sindacale in merito alla presente proposta (prot.n. 5211/2019);

SI PROPONE

- 1) Di prendere atto, (confermando quanto esplicitato con deliberazione di G.C.n. 24/2019), dell'inesistenza per l'anno 2019, di situazioni di soprannumero e/o di eccedenze di personale, di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, nell'organico di questo Comune, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;
- 2) Di prendere atto della situazione attuale dell'organico dell'ente nonché delle attuali, permanenti esigenze assunzionali:

ANNO 2019:

a) Copertura di un posto a tempo indeterminato di n. 1 operaio addetto alle manutenzioni – Categoria B3; a tale proposito, il DI 34/2019 ha introdotto nuovi criteri per stabilire la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato, superando il «turn-over» previsto dalla legge 208/2015, art. 1 comma 228.

L'articolo 33, comma 2, del DI 34/2019 (convertito dalla legge 58/2019), infatti, introduce un nuovo limite che non sarà più parametrato in funzione del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, ma sarà calcolato in rapporto alle entrate correnti accertate in bilancio. Ad oggi il provvedimento che attuerà tale disposizione non è ancora stato emanato. Pertanto, l'assunzione sarà effettuata previa verifica della possibilità di nuove assunzioni, data dalla percentuale massima di incremento di spesa possibile, rispetto alle soglie che saranno stabilite dal decreto.

b) Assunzione n. 1 collaboratore professionale cat. B3- area amministrativa- u.o. servizi amm.vi- Tipologia di contratto: tempo determinato e part-time 75%.

c) Assunzione n. 1 istruttore direttivo cat. D area urbanistica- Tipologia di contratto: art. 110 TUEL e part-time 75%.

ANNO 2020

Eventuali assunzioni necessarie saranno oggetto di individuazione nel programma triennale del fabbisogno di personale, tramite opportune modifiche da apportare all'atto adottato.

ANNO 2021

Eventuali assunzioni necessarie saranno oggetto di individuazione nel programma triennale del fabbisogno di personale, tramite opportune modifiche da apportare all'atto adottato.

Il responsabile del servizio
Girelli Simona



Il responsabile dell'area p.o. amm.va
Benigni Mauro

Benigni Mauro

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suesposta, si esprime:

- parere tecnico favorevole, previa verifiche dei presupposti per le assunzioni a tempo indeterminato riportate al punto a).

Marciano della Chiana, 22/07/2019

Il responsabile del servizio
Girelli Simona

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Marciano della Chiana, 22/07/2019

Il responsabile del servizio
Girelli Simona

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

Verbale n. 10 del 23 luglio '19

OGGETTO: Modificazioni del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021.

Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 punto b 2) del TUEL

Visto l'art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 27/12/1997 il quale prevede che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

Visto l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 che recita: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";


Considerato che detto art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 75/2017 introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, dove la stessa viene trasformata in un valore finanziario di "spesa potenziale massima sostenibile" che non può essere valicata dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFB);

PREMESSO

- che non si rilevano per l'anno 2019 situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183, aggiornato al D.Lgs. 75/2017, nell'organico di questo Comune, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;
- che dalla situazione attuale dell'organico dell'ente nascono esigenze assunzioni come di seguito riportate

ANNO 2019:

- a) Copertura di un posto a tempo indeterminato di n.1 operaio addetto alle manutenzioni – Categoria B3;
- b) Assunzione n. 1 collaboratore professionale cat. B3- area amministrativa- u.o. servizi amm.vi- Tipologia di contratto: tempo determinato e part-time 75%.
- c) Assunzione n. 1 istruttore direttivo cat. D area urbanistica - Tipologia di contratto: art. 110 TUEL e part-time 75%.



ANNO 2020

Eventuali assunzioni necessarie saranno oggetto di individuazione nel programma triennale del fabbisogno di personale, tramite opportune modifiche da apportare all'atto adottato.

ANNO 2021

Eventuali assunzioni necessarie saranno oggetto di individuazione nel programma triennale del fabbisogno di personale, tramite opportune modifiche da apportare all'atto adottato.

Visto

Che il DI 34/2019 ha introdotto nuovi criteri per stabilire la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato, superando il «turn-over» previsto dalla legge 208/2015, art. 1 comma 228.

Che l'articolo 33, comma 2, del DI 34/2019 (convertito dalla legge 58/2019) ha introdotto un nuovo limite che non sarà più parametrato in funzione del ~~personale~~ cessato dal servizio nell'anno precedente, ma sarà calcolato in rapporto alle entrate correnti accertate in bilancio.

• Che ad oggi il provvedimento che attuerà tale disposizione non è ancora stato emanato. Pertanto, l'assunzione sarà effettuata previa verifica della possibilità di nuove assunzioni, data dalla percentuale massima di incremento di spesa possibile, rispetto alle soglie che saranno stabilite dal decreto.

Visto la dichiarazione rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario Sig.ra GORELLI SIMONA che ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art.3, comma 1^a, lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suestesa, esprime: "parere tecnico favorevole, previa verifiche dei presupposti per le assunzioni a tempo indeterminato riportate al punto a)".

Il Revisore Unico dei Conti, in considerazione di quanto esposto nella proposta di delibera. esprime parere favorevole previa verifiche dei presupposti per le assunzioni a tempo indeterminato riportate al punto a)" e raccomanda che tutte le assunzioni avvengano tramite concorsi pubblici.

Marciano della Chiana, 23 luglio 2019

Dott. Cerofolini Maurizio



IL PRESIDENTE
F.to De Palma Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrari dott. Renato

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia nell'Albo pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 12.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Li, 12.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data e contro di essa, alla data odierna, non risultano presentati opposizioni o ricorsi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====